

455  
37/455  
15/5/35  
M. Ministero  
R. Repubblica  
16 MAG. 1935  
N. 1043 7/44

PER LE CORPORAZIONI

VISTO il R.decreto legislativo 29 luglio 1927,n. 1443;

VISTA l'istanza in data 20 agosto 1928, integrata da altra in data 3 gennaio 1935, con la quale il Comune di Acqui chiede la concessione perpetua delle sorgenti termali "Vascone" e "La Bollente", site in territorio del Comune di Acqui, provincia di Alessandria, nonchè la concessione temporanea di una zona circostante alle sorgenti predette;

RITENUTO che contro tali istanze, in sede di pubblicazione nell'albo del Comune e di inserzione nel foglio degli annunci legali della Prefettura di Alessandria, non sono state prodotte opposizioni;

RITENUTO che il Comune richiedente ha tempestivamente adempiuto all'obbligo della denuncia, imposte dall'art. 60 del R.decreto legislativo sopra citato, ed ha prodotto gli atti necessari per comprovare il diritto di proprietà delle sorgenti chieste in concessione;

VISTO l'atto in data 31 dicembre 1868, rogito Spighi, registrato a Firenze il 19 gennaio 1869 Reg. 24 Fog.143,n.332, con il quale il Demanio dello Stato ha ceduto al Comune di Acqui la sorgente termale "Vascone", riservandosi il diritto alla erogazione, in favore dei propri Stabilimenti, dell'acqua della detta sorgente nella quantità determinata nell'atto stesso;

VISTI i rapporti dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Torino in data 20 marzo 1929 e 15 aprile 1935 nn. 917 e 1061, dai quali risulta che le sorgenti sopracitate, all'atto dell'entrata in vigore del R.decreto 29 luglio 1927,n. 1443 erano utilizzate;

VISTO il verbale di delimitazione, in data 10 aprile 1935, nonchè i piani topografici alla scala da 1:1000, 1:500, 1:5000, vistati dall'ingegnere capo del Distretto Minerario predetto;

SENTITO il Consiglio Superiore delle Miniere;

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno  
del 1 agosto 1935 N. 178

N. 327 Lib. 1.° Vol. 27 Fog. 10 LUG 1935 Ufficio Atti Pubblici  
Esatto Lire *Quaranta e cent...*

D E C R E T A :

Art. 1.- Al Comune di Acqui è concessa la facoltà di utilizzare :

a) in perpetuo l'acqua termale della sorgente denominata "La Bollente" sita in territorio del comune di Acqui;

b) in perpetuo, salve le limitazioni di cui al successivo art. 4, l'acqua termale della sorgente denominata "Vascone" sita in territorio del comune predetto;

c) per la durata di anni novanta, a decorrere dalla data del presente decreto, le sorgenti termali nella zona denominata "Città di Acqui"

Art. 2.- Le zone, ove sono ubicate, le sorgenti, sono segnate sui piani topografici e descritte nel verbale di delimitazione nelle premesse citati; piani e verbali che formano parte integrante del presente decreto.

La superficie di tali zone ha un'estensione di Ha. 0,1881 (are diciotto e centiare ottantuno) per la "Bollente", di Ha. 8,9160 (ettari otto, are novantuno e centiare sessanta) per la "Vascone", di Ha. 1163,0559 (ettari millecentosessantatre, are cinque e centiare cinquantanove) per la "Città di Acqui".

Art. 3.- L'esecuzione di lavori di ricerca e captazione di nuove sorgenti nella zona, di cui alla lettera c) dell'art. 1, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio minerario di Torino.

Art. 4.- Al Comune concessionario è fatto obbligo di rispettare i diritti di cose spettanti, in forza dell'atto 31 dicembre 1868, nelle premesse citate, al Ministero della Guerra e al Ministero dell'Interno, per il funzionamento dei rispettivi stabilimenti di cura.

Il Ministero delle Corporazioni si riserva la facoltà di procedere eventualmente alla revisione della ripartizione dell'acqua della sorgente "Vascone", tenendo conto delle esigenze degli stabilimenti di cura sia comunali che statali, salvi in ogni caso i diritti preconstituiti del Ministero della Guerra e del Ministero dell'Interno.

Art. 5.- Il Comune concessionario è tenuto :

a) a fornire ai funzionari del R. Corpo delle Miniere i mezzi necessari per visitare le sorgenti ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;

b) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria per il controllo e il regolare sfruttamento delle sorgenti e dall'autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica e la vendita a scopo terapeutico dell'acqua;

c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il diritto annuo anticipato di L. 5865 (lire cinquemila ottocento sessantacinque), pari a lire cinque per ogni ettaro o frazione di superficie compresa nell'area della concessione;

d) a far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio delle Ipoteche.


Art. 6.- La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 7.- Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti nonchè all'Ufficio atti pubblici di Roma, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


Roma, li 15 MAG. 1935 Anno XIII

CODICE FISCALE N.
00161640065
D.P.G.R. n. 10.260 del 1-12-1980

p. IL MINISTRO



Preso nota  
agli effetti dell'Entrata al N. 113  
Roma, li 21 Maggio 1935 Anno XIII  
Il Direttore Capo della Regioneria



REG.<sup>TO</sup> ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 25 MAG. 1935 ANNO

Reg. 6 N. Corporazioni - Fog. 289  
1200111